

20 GIU 2005 / 88-1



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/72/2005

Roma, 18 giugno 2005

Rif. n. 398.4/SN.05 del 16 giugno 2005

OGGETTO: Questura di Piacenza.  
Interpretazione della normativa che regola i recuperi riposi.  
Richiesta d'intervento urgente.

AL PATTO AFFILIATIVO SIAP-ANFP (SIAP)

= ROMA =

Con la nota che si riscontra vengono segnalate alcune problematiche relative alle modalità applicative della disciplina in tema di recuperi riposi.

Al riguardo occorre precisare in via preliminare che la materia ha trovato una compiuta disciplina volta a chiarire talune problematiche interpretative insorte nel tempo.

In primo luogo si rammenta il contenuto della circolare telegrafica n. 333.A/9801.B.210(4/22) del 18 novembre 1988 (richiamata dalla successiva circolare p.n. del 9 marzo 1990) con la quale sono state chiarite le due ipotesi di mancata fruizione del giorno festivo infrasettimanale e del giorno di riposo settimanale.

Nel primo caso la determinazione del giorno in cui effettuare il recupero spetta al dirigente dell'ufficio e deve avvenire entro e non oltre le quattro settimane successive.

Anche nel secondo caso (mancata fruizione del riposo settimanale) il recupero deve avvenire nel medesimo limite temporale.

Tuttavia l'indicazione del giorno in cui effettuare detto recupero è rimessa al dipendente, salvo non ostino esigenze di servizio. (Per completezza e per pronto riferimento di codesta O.S. si allega copia della circolare in parola.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Si precisa che in tale ultimo caso, decorso il termine di quattro settimane senza che il dipendente produca alcuna istanza, l'interessato decade dalla facoltà di scelta e sarà quindi il dirigente dell'Ufficio che, valutate le esigenze di servizio, determinerà il giorno in cui far recuperare il riposo non fruito.

Nel caso in cui, infine, il recupero nel giorno indicato dal dipendente non possa essere consentito per esigenze di servizio, ovvero per cause non imputabili alla volontà del dipendente (come nel caso di sopravvenuta infermità) il medesimo conserva comunque il diritto al recupero in quanto il termine delle quattro settimane dovrà nuovamente decorrere dal momento del diniego, ovvero dal giorno in cui si è determinata l'impossibilità di effettuare il recupero.

Il Direttore dell'Ufficio  
Monetti

*Monetti*